

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE DELLA CITTÀ DI VENAFRO

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Compiti e funzioni

TITOLO II – LA CONSULTA

Articolo 4 – Adesione alla Consulta

Articolo 5 – Organi della Consulta

Articolo 6 – Durata in carica

Articolo 7 – Assemblea

Articolo 8 – Direttivo

Articolo 9 – Gruppi di lavoro

Articolo 10 – Presidente del direttivo

Articolo 11- Presidente dell'assemblea

Articolo 12 - Trasparenza e pubblicazioni

Articolo 13 - Atti consultivi e propositivi

Articolo 14 – Convocazioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 15 – Internet e social network

Articolo 16 – Trattamento dati personali

Articolo 17 – Entrata in vigore

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione

1) Il Comune di Venafro promuovendo il valore costituzionalmente protetto dell'ambiente, fissato dai precetti degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana, istituisce la Consulta comunale per l'ambiente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) e comma 3 lettera a) e g), degli artt. 8 e 9 del proprio Statuto.

Articolo 2 – Finalità

1) La Consulta ha come obiettivo primario quello di coadiuvare l'Amministrazione Comunale, con la quale collabora lealmente e fattivamente, nella tutela ambientale.

Articolo 3 – Compiti e funzioni

- 1) La Consulta svolge funzioni consultive e propositive. E' suo compito:
- a) favorire il confronto e la collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per sviluppare la comprensione dei valori dell'ambiente, della salvaguardia del territorio come beni comuni;
 - b) promuovere e formulare iniziative, proposte operative, capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio, della valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale della città;
 - c) collaborare con l'Assessorato all'Ambiente, anche nel sostenere il dialogo e il confronto fra i cittadini, l'Amministrazione comunale e le istituzioni in genere;
 - d) assicurare al suo interno la reale partecipazione dei cittadini, garantendo anzitutto l'equità e la trasparenza nelle proprie attività;
 - e) incoraggiare l'adozione della sostenibilità ambientale come principio guida delle attività produttive sul territorio cittadino;
 - f) segnalare problematiche ed emergenze ambientali.

TITOLO II – LA CONSULTA

Articolo 4 – Adesione alla Consulta

- 1) Possono aderire alla Consulta le associazioni, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni onlus costituite da almeno cinque anni con atto notarile o con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate contenente atto costitutivo e statuto e che nello statuto abbiano tra le finalità la tutela e valorizzazione dell'ambiente e che abbiano sede nel Comune di Venafro. Possono aderire anche le associazioni ambientaliste nazionali a condizione che abbiano una sezione o circolo comunale costituito e di cui si possa documentare l'attività sul territorio da almeno cinque anni.
- 2) Salvo che siano costituiti nelle forme di cui al comma 1, i comitati, per la loro intrinseca natura temporanea ex art. 39 e ss. codice civile, non possono aderire, ma solo essere auditi dalla Consulta.
- 3) Le iscrizioni alla Consulta sono aperte:
- a) dopo ogni tornata elettorale delle elezioni amministrative, entro 120 giorni dalla proclamazione del Sindaco effettuata dall'ufficio elettorale centrale;
 - b) durante la consiliatura all'inizio del 29° mese dalla proclamazione del Sindaco effettuata dall'ufficio elettorale centrale – che corrisponde a metà del mandato amministrativo – i soggetti aventi titolo ed in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 4, comma 1, possono presentare istanza di adesione nei 30 giorni successivi.
- 4) L'adesione dovrà essere comunicata per iscritto, dal legale rappresentante o responsabile richiedente al Sindaco e all'Assessore con delega all'Ambiente, ove nominato. Alla richiesta dovrà essere:
- a) allegato l'atto costitutivo e lo statuto da cui risulti che tra le finalità dell'organizzazione vi è la tutela dell'ambiente e che l'organizzazione è stata costituita da almeno cinque anni ed ha sede a Venafro;
 - b) indicato il rappresentante ed il supplente designato a far parte della Consulta;
 - c) esplicitata l'accettazione della clausola di essere a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso

spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

- 5) Il nullaosta all'adesione, dopo il controllo del rispetto dei predetti elementi, dovrà essere rilasciato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 4, co. 3, e dovrà essere comunicato all'assemblea nella prima riunione utile dal Sindaco o dall'Assessore con delega all'Ambiente, ove già nominato, o, in caso di mancata attribuzione di delega all'Ambiente, dall'Assessore o Consigliere appositamente delegato.
- 6) A seguito dell'avvenuta adesione si procederà corrispondentemente all'inserimento e all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni, delle organizzazioni e delle fondazioni aderenti alla Consulta.
- 7) Nel caso di assenza non giustificata per n. 3 (tre) riunioni di seguito di un componente, si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione, comunicando il nuovo nominativo per iscritto nelle forme e modalità di cui all'art. 4. Nessun membro designato può rappresentare più di un'associazione, organizzazione o fondazione.

Articolo 5 – Organi della Consulta

1) Sono organi della Consulta:

- a) l'assemblea, quale organo di indirizzo generale;
- b) il direttivo, quale organo esecutivo dell'assemblea;
- c) i gruppi di lavoro; quali organi di studio dell'assemblea su temi specifici;
- d) il presidente del direttivo, quale organo di raccordo con l'Amministrazione comunale;
- e) il presidente dell'assemblea, quale organo di raccordo con le associazioni-organizzazioni e fondazioni onlus.

Articolo 6 – Durata in carica

1) La durata in carica della Consulta segue le sorti del Consiglio comunale. In particolare:

- a) l'assemblea resta in carica sino alla fine della consiliatura;
- b) i gruppi di lavoro restano in carica per il tempo necessario ad espletare le loro funzioni e comunque non oltre 6 mesi dalla loro costituzione, prorogabili di altri 3 mesi in casi di studio particolarmente complesso, con motivazione scritta e relativa relazione comprovante la necessità, da ratificare preventivamente in assemblea;
- c) il presidente dell'assemblea, ferma restando la necessità che conservi per l'intero periodo i requisiti previsti per i membri della stessa assemblea, resta in carica fino alla fine della legislatura.
- d) il presidente del direttivo resta in carica sino alla fine della consiliatura, salvo revoca e remissione della delega o scioglimento del Consiglio comunale;
- e) durante eventuali periodi commissariali l'incarico di presidente del direttivo è ricoperto dal commissario straordinario o da un funzionario comunale da lui indicato.

Articolo 7 – Assemblea

1) L'assemblea è costituita da un rappresentante democraticamente espresso da ciascuna associazione, organizzazione o fondazione onlus che, in forza dell'articolo 4 di questo Regolamento, abbia validamente proposto la propria candidatura e che abbia ottenuto il nullaosta a farvi parte. Qualora l'associazione, l'organizzazione o fondazione onlus ritenga di revocare la nomina del proprio rappresentante quest'ultimo decade.

2) E' compito dell'assemblea:

- a) fissare annualmente le linee di indirizzo per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, di cui agli artt.2 e 3 del presente Regolamento, da comunicare per iscritto in una relazione al Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla prima seduta valida dell'assemblea;
- b) aggiornare annualmente, laddove lo ritenga necessario, le predette linee di indirizzo, da comunicare al Consiglio comunale entro 10 giorni dalla prima valida seduta utile nel periodo dell'assemblea;
- c) contribuire alla definizione dell'ordine del giorno della Consulta suggerendo argomenti e temi al presidente;
- d) formulare, sugli argomenti di sua competenza, proposte e progetti da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale e per essa non vincolanti;

- e) fornire pareri, su iniziativa dell'Amministrazione comunale e per essa non vincolanti, in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale;
- f) approfondire particolari problematiche ambientali, di rilevante interesse per la comunità;
- g) eleggere il proprio presidente a maggioranza assoluta dei voti validi e a scrutinio segreto;
- h) eleggere due rappresentanti nel direttivo tra i suoi componenti;
- i) nominare i componenti dei gruppi di lavoro su argomenti specifici;
- j) formulare la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da presentare annualmente per iscritto al Consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l) eleggere un segretario, scelto tra i membri dell'assemblea.

3) L'assemblea si riunisce almeno ogni 3 mesi, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, su convocazione del presidente, che cura l'ordine del giorno rendendolo disponibile almeno 7 giorni prima. Può richiedere al presidente di essere convocata entro i successivi 15 giorni su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti indicando le motivazioni della convocazione. Le sedute dell'assemblea sono validamente costituite quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Articolo 8 – Direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è composto da 5 componenti. Ne fanno parte:
 - a) l'Assessore con delega all'Ambiente, ove già nominato, o, in mancanza, il Sindaco o Assessore o Consigliere appositamente delegato, che assume di diritto la carica di presidente;
 - b) il presidente dell'assemblea;
 - c) due membri eletti dall'assemblea e scelti tra i suoi componenti.
 - d) un segretario, senza diritto di voto, scelto dal presidente del direttivo tra i membri dell'assemblea.

- 2) È compito del consiglio direttivo sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'assemblea per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e proporre all'assemblea:
 - a) iniziative tendenti alla realizzazione delle predette linee;
 - b) proposte, argomenti e iniziative da sottoporre all'Amministrazione Comunale, ex articolo 7 comma 2 lettera d);
 - c) la costituzione di gruppi di lavoro su argomenti specifici.

- 3) Tutte le proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, devono essere presentate all'assemblea, che deve ratificarle a maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti all'interno dell'assemblea è dirimente il voto del presidente.
- 4) Le proposte da presentare all'assemblea devono essere preventivamente votate ed approvate dal direttivo con la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti all'interno del direttivo è dirimente il voto del presidente del direttivo.

Articolo 9 – Gruppi di lavoro

- 1) I gruppi di lavoro, composti dai soli membri della Consulta, hanno il compito di analizzare i problemi specifici relativi agli indirizzi annuali individuati dall'assemblea e di progettare e proporre all'organo di indirizzo generale iniziative tese a favorire la cultura dell'ambiente, da attuare con il coordinamento del consiglio direttivo.

- 2) Ogni gruppo di lavoro provvede alla nomina del proprio coordinatore, eletto con un numero di voti espressi in modo palese pari almeno ai due terzi dei componenti. Resta in carica non oltre 6 mesi, prorogabili altri 3 mesi, ed è rieleggibile. È compito del coordinatore:
 - a) informare con relazione scritta, periodicamente, il consiglio direttivo sull'andamento dei lavori del gruppo stesso;
 - b) nominare un segretario, scelto tra i membri del gruppo.

- 3) In caso d'inoperosità del gruppo di lavoro o di mancanza di risultati, attestati dall'assenza agli atti delle predette relazioni, il gruppo di lavoro è sciolto.

Articolo 10 – Presidente del direttivo

1) Il ruolo di presidente del direttivo è ricoperto di diritto dall'assessore comunale all'ambiente o, se non nominato, dal Sindaco o dall'Assessore o Consigliere appositamente delegato. Durante eventuali periodi commissariali l'incarico di presidente del direttivo è ricoperto dal commissario straordinario o da un funzionario comunale da lui indicato. Il presidente coordina i lavori, convoca il direttivo della Consulta, presiedendone le riunioni. È suo compito:

- a)** fissare l'ordine del giorno, raccogliendo le proposte finalizzate alla sua stesura da parte del direttivo, motivando l'esclusione o il rinvio di eventuali punti;
- b)** presentare al Consiglio ed alla Giunta comunale, con relazione scritta, le annuali relazioni sull'attività svolta comprensiva dei risultati conseguiti, prodotta dalla Consulta ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento;
- c)** valutare le adesioni alla Consulta, su istruttoria degli uffici comunali competenti, verificando che i richiedenti abbiano i requisiti indicati nell'articolo 4 del presente Regolamento e comunicando il relativo parere-nullaosta all'assemblea;
- d)** mantenere costanti i rapporti tra l'assemblea e l'Amministrazione, garantendo adeguata informazione;
- e)** nominare un segretario del direttivo, scelto tra i membri dell'assemblea.

Articolo 11 –Presidente dell'assemblea

1) È eletto tra i componenti dell'Assemblea, con un numero di voti espressi a scrutinio segreto a maggioranza. È suo compito:

- a)** fissare l'ordine del giorno, raccogliendo le proposte finalizzate alla sua stesura da parte dell'assemblea, motivando l'esclusione o il rinvio di eventuali punti;
- b)** mantenere costanti i rapporti tra i componenti dell'assemblea, garantendo una adeguata informazione;
- c)** redigere, su impulso dell'assemblea, le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, l'aggiornamento e la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento.
- d)** dare corso al mandato ricevuto dall'assemblea, sulla base delle linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 12 - Trasparenza e pubblicazioni

1) In forza del principio di trasparenza, le sedute dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche tranne in due casi: a) quando si tratta di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti; b) quando pur non trattandosi di questioni su persone, ritiene opportuno con deliberazione motivata discutere senza la presenza di pubblico per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse.

2) L'Assemblea può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio a seduta segreta. Il pubblico non può prendere parte alla discussione né alla votazione e in caso di disturbo al regolare svolgimento dei lavori può essere allontanato dal presidente con specifiche motivazioni.

3) Di ogni seduta dell'assemblea, del direttivo e dei gruppi di lavoro viene redatto un verbale, a cura del segretario designato secondo le norme del presente Regolamento. Il verbale contiene:

- a)** l'esposizione sintetica degli argomenti trattati;
- b)** le posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito;
- c)** il testo integrale delle deliberazioni assunte con il risultato delle votazioni eventualmente effettuate;
- d)** eventuali specifiche dichiarazioni che ciascun membro o componente abbia richiesto di specificare.

4) Tutti i verbali della Consulta e le relazioni ex articolo 7 del presente Regolamento sono protocollati agli atti del Comune presso il settore competente a cura del presidente o di suo delegato.

5) L'elenco delle associazioni, delle organizzazioni e delle fondazioni aderenti alla Consulta è tenuto a cura dei competenti uffici comunali.

6) Sul sito internet istituzionale del Comune può essere creata apposita sezione dedicata alla Consulta.

Articolo 13 - Atti consultivi e propositivi

1) Non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale gli eventuali pareri, proposte e progetti espressi dalla Consulta.

Articolo 14 – Convocazioni

1) L'assemblea è convocata dal presidente:

a) con avviso pubblico sull'Albo del Comune di Venafro;

b) con servizio di posta elettronica certificata o altre eventuali modalità di comunicazione adeguate.

2) Il presidente su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea è tenuto a convocare straordinariamente l'organo di indirizzo generale entro i successivi 15 giorni, a partire dalla data del protocollo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 15 – Internet e social network

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di legge e l'eventuale creazione di apposita sezione sul sito internet istituzionale del Comune, è fatto divieto di creare o gestire gruppi, pagine o profili su internet e/o su social network relativi alla Consulta comunale dell'ambiente del Comune di Venafro. Il divieto si applica anche ai siti internet.

Articolo 16 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati possono esercitare i diritti riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/03 s.m.i.

2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva.